



Ordine Avvocati di Matera

Regolamento disciplinante la richiesta, l'esame, l'opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione all'Ordine degli Avvocati di Matera ex artt. 13 co. 9 e 29 co. 1 lett. b), l) e o), nonché co. 3 lett. b) L. 247/2012 (approvato con delibera consiliare del 9 maggio 2020)

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento individua e disciplina i procedimenti amministrativi, originati:

1. dalle istanze con cui gli iscritti o i loro eredi richiedano al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera il rilascio di un parere di congruità, ai fini della liquidazione dei compensi professionali relativi sia all'attività di assistenza giudiziale che stragiudiziale;
2. dai ricorsi in prevenzione sulla parcella del professionista depositati dalle parti private, i tentativi di conciliazione di cui all'art. 13, comma 9, della L. 31 dicembre 2012 n. 247, ovvero quelli ritenuti opportuni dal Consiglio dell'Ordine;

fissando i termini, iniziale e finale, per lo svolgimento e la conclusione, nonché gli adempimenti ai quali sono tenuti i richiedenti e lo stesso Ordine.

TITOLO I

OPINAMENTO PARCELLE

Art. 2

Presentazione dell'istanza e termine iniziale del procedimento

L'interessato al rilascio del parere di congruità presenta apposita istanza presso l'Ufficio di Segreteria dell'Ordine, corredandola di tutte le indicazioni in fatto e di tutti i documenti necessari alla corretta valutazione della attività professionale. L'istanza, la modulistica ed i documenti dovranno essere depositati sia in forma cartacea, sia in forma digitale (file formato pdf): in tale ultimo caso, ciò potrà avvenire o tramite posta elettronica certificata (se le dimensioni degli allegati siano tali da consentirne l'invio con un'unica pec) o, se di dimensioni superiori, in idoneo supporto informatico (ad esempio penna USB).

In ogni caso, l'istanza deve contenere:

- i dati identificativi dell'istante (codice fiscale, recapiti telefonici, PEC);
- i dati identificativi del cliente e/o di chi ha conferito (generalità, codice fiscale, residenza ed eventuale indirizzo PEC);
- l'indicazione dell'oggetto dell'attività professionale svolta ed il valore della stessa, determinato in base ai criteri dettati dalle norme in vigore;
- l'indicazione dell'attività professionale svolta, riferendola alle corrispondenti voci dei parametri



Ordine Avvocati di Matera

vigenti *ratione temporis*, la durata dell'incarico, l'importanza delle questioni affrontate, il risultato conseguito;

- i criteri sulla base dei quali sono stati determinati i compensi e gli atti su cui l'istante fonda le proprie ragioni di credito, in particolare, indicando la sussistenza o meno di un accordo scritto con l'assistito di regolamentazione del compenso;
- la precisa indicazione dell'ultima delle attività svolte;
- l'indicazione dell'eventuale pendenza di altri procedimenti derivanti da istanze connesse con quella presentata con particolare riferimento all'eventuale pendenza di procedimento disciplinare su istanza della parte ex assistita;
- il numero delle parti in favore delle quali è stata svolta l'attività professionale, nonché, laddove richiesta, l'indicazione specifica del motivo per cui si chiede l'applicazione di aumenti rispetto ai parametri base;
- quanto all'attività giudiziale, la descrizione sommaria dell'attività professionale svolta;
- quanto all'attività stragiudiziale svolta, la precisa e dettagliata descrizione dell'attività professionale svolta;
- nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;
- nei casi di richiesta di parere per difesa d'ufficio, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;
- le notule debitamente redatte;
- al momento della presentazione dell'istanza, l'iscritto deve aver preso in visione dell'informativa ed aver sottoscritto il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte del Consiglio dell'Ordine, contenuto nell'apposita modulistica.

Art. 3

Pluralità di difensori e società professionali

Non possono essere opinati compensi in solido a due o più iscritti, ancorché nominati con mandato congiunto; ciascuno dovrà, pertanto, presentare autonoma istanza, indicando l'attività specificamente dallo stesso svolta e allegando eventuali accordi tra i professionisti.

Art. 4

Rinuncia alla richiesta di liquidazione

L'istante potrà rinunciare alla richiesta di opinamento, e ritirare la documentazione, solo prima della liquidazione, mediante apposita istanza iscritta, inoltrata a mezzo PEC alla Segreteria dell'Ordine.



Ordine Avvocati di Matera

Art. 5

Pagamento diritti

Una volta adottato il parere di congruità, l'istante sarà tenuto comunque a provvedere al pagamento dei diritti di opinamento e potrà contestualmente ritirare il provvedimento e la documentazione depositata.

Art. 6

Termine iniziale del procedimento

Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di presentazione dell'istanza all'Ufficio di Segreteria dell'Ordine, attestata dal relativo protocollo.

Art. 7

Nomina del consigliere delegato

A seguito della presentazione dell'istanza, l'Ufficio di Segreteria forma un fascicolo contenente l'istanza e la documentazione allegata, attribuendo un numero cronologico progressivo e rimettendo il fascicolo al Consigliere Coordinatore della Commissione Opinamento per la successiva assegnazione (secondo la materia di competenza) che dovrà avvenire senza indugio e, comunque, non oltre 15 giorni. In mancanza di assegnazione da parte del coordinatore nel termine di 5 giorni dal deposito, l'assegnazione potrà essere effettuata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Il Consigliere delegato assume la qualifica di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 L. 241/90, esercitando i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge (e tenendo conto dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6-bis della L. 241/90).

Individuato il Consigliere delegato, lo stesso, per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, cura la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ove possibile a mezzo PEC, sia all'iscritto e sia alla persona in favore della quale sono state effettuate le prestazioni di cui alla parcella oggetto del richiesto parere.

Con la stessa comunicazione di avvio del procedimento, il Consigliere delegato – per il tramite dell'Ufficio di Segreteria – invita l'assistito a controdedurre nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, anche a mezzo PEC, avvisandolo del suo diritto ad accedere agli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all'art. 24 L. 241/90, previa corresponsione dei diritti di copia, nonché della facoltà di richiedere il tentativo di conciliazione di cui all'art. 13, comma 9, della L. 31.12.2012 n. 247.

Nel caso in cui la comunicazione di avvio procedimento non venga recapitata al destinatario per irreperibilità dello stesso o per altra motivazione (diversa dal rifiuto) attestata dall'agente postale, l'iscritto sarà tenuto a fornire all'Ufficio di Segreteria del Consiglio il certificato di residenza (se persona fisica) o la visura camerale aggiornata (se persona giuridica) del destinatario medesimo.



Ordine Avvocati di Matera

Nel caso in cui la comunicazione di avvio procedimento non venga ritirata dal destinatario, dalla data di deposito dell'avviso di giacenza risultante dal sito internet postale l'atto si presume portato a conoscenza del suo destinatario e pertanto il Consigliere delegato potrà proseguire nel procedimento per il parere di congruità.

Art. 8

Ulteriore istruttoria del Consigliere delegato ed ipotesi di parere negativo o non conforme al richiesto

Effettuate le valutazioni del caso ed esperite le ulteriori attività istruttorie ritenute utili, qualora il Consigliere delegato ritenga che debba essere espresso un parere del tutto o parzialmente negativo in relazione all'istanza, comunica all'iscritto i motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta e assegna un termine non superiore a dieci giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documentazione.

Può anche convocare l'iscritto per chiarimenti.

Art. 9

Poteri del Consiglio dell'Ordine

Motivazione e comunicazione del provvedimento

Entro 90 (novanta) giorni dall'inizio del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento, il Consigliere delegato riferisce le proprie conclusioni al Consiglio dell'Ordine, proponendo il provvedimento da adottare.

Entro il termine finale previsto dal presente Regolamento, il Consiglio adotta il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di rigetto della richiesta dell'iscritto.

La comunicazione dell'emissione del provvedimento all'iscritto è a cura e onere dell'Ufficio di Segreteria che vi potrà provvedere anche a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 10

Termine finale del procedimento

Il procedimento deve concludersi nel termine di 120 (centoventi) giorni dall'apertura con l'adozione del provvedimento che rilascia (anche parzialmente) o nega il richiesto parere.

Art. 11

Proroga e/o sospensione dei termini

In caso di necessità i termini predetti possono essere prorogati, una sola volta, per un massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni, ove vengano disposti accertamenti o richieste integrazioni.

Ove venga esperito il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 13 i termini sono sospesi, sempre per non più di 60 (sessanta) giorni.



Ordine Avvocati di Matera

Ai termini per gli adempimenti di cui al presente Regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

Art. 12

Costo del parere e rilascio copie.

Ritiro documenti

Il rilascio di copia del parere all'interessato è subordinato al versamento di una tassa secondo il prospetto seguente:

- fino a € 516,46	€ 25,00
- sulla parte che eccede € 516,46 e sino a € 2.582,28	2%
- sulla parte che eccede € 2.582,28	3%

dell'ammontare dei compensi liquidati.

Il pagamento della sopra detta tassa conferisce il diritto dell'interessato a ottenere una copia conforme del provvedimento adottato dal Consiglio dell'Ordine, da ritirarsi dopo la deliberazione dello stesso.

Il controinteressato, previo pagamento dei relativi diritti e costi di riproduzione, può conseguire copia degli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all'art. 24 della legge 241/90 e ss.mm.ii.

A seguito dell'emissione del parere (o della rinuncia allo stesso), l'istante deve ritirare tutta la documentazione depositata presso l'Ordine entro 30 (trenta) giorni; decorso tale termine, l'Ufficio di Segreteria provvederà a sollecitarne a mezzo pec il ritiro, fermo restando che, in caso di mancato riscontro, la stessa sarà restituita all'iscritto con costi di spedizione a carico del destinatario.

TITOLO II

RICORSO IN PREVENZIONE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Art. 13

Ricorso in prevenzione e tentativo di conciliazione

Ove il cliente presenti ricorso in prevenzione sulla parcella dell'iscritto e nei casi in cui comunque fosse richiesto ai sensi dell'art. 13, comma 9, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, ovvero fosse ritenuto opportuno dal Consiglio, sospesi i termini indicati, si procederà ad un tentativo di conciliazione da parte del Presidente dell'Ordine o del Consigliere Relatore.

Art. 14

Modalità di svolgimento del tentativo di conciliazione

Il tentativo di conciliazione è disciplinato dalle regole che seguono, che si applicano anche nel caso di deposito di richiesta di tentativo di conciliazione in prevenzione:



Ordine Avvocati di Matera

- la richiesta di tentativo di conciliazione in prevenzione dovrà essere redatta in un originale e due copie, su moduli predisposti dal Consiglio e accompagnata dalla copia degli atti ritenuti necessari e dal pagamento dei diritti di segreteria;
- nel caso di richiesta di conciliazione in prevenzione (non a seguito di richiesta di opinamento) che pervenga dal cliente, la documentazione ritenuta necessaria dovrà essere depositata dall'iscritto che aderisce al tentativo almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per il tentativo stesso;
- pervenuta la richiesta, il Presidente o il Consigliere Coordinatore nomina entro 15 (quindici) giorni un Consigliere Responsabile, che può coincidere con quello nominato ai sensi dell'art. 7;
- il Consigliere Responsabile convocherà le parti dinanzi a sé ed esperirà il tentativo di conciliazione entro i successivi 30 (trenta) giorni;
- la nomina e la data fissata, con tutte le indicazioni prescritte, sarà comunicata a cura dell'ufficio di Segreteria ad entrambe le parti;
- dell'esito positivo del tentativo, il Consigliere Responsabile redigerà verbale sottoscritto dalle parti presenti e dallo stesso Consigliere;
- l'esito negativo potrà essere attestato dal solo Consigliere Responsabile;
- la consegna di una copia semplice del verbale per ciascuna delle parti è subordinata al rimborso di eventuali spese di segreteria sostenute dall'Ordine.

Art. 15

Esecuzione pagamenti

Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente con versamento diretto alla Segreteria dell'Ordine mediante Pos o bonifico sul conto corrente bancario dell'Ordine.

Art. 16

Normativa transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale e si applica alle istanze depositate in Segreteria dal giorno successivo alla sua pubblicazione.